

# I DIRITTI FONDAMENTALI

# I diritti nella Costituzione it.

**Art. 2 Cost.**

**Art. 3 Cost.**

**Libertà  
individuali  
(artt. 13-16  
Cost.)**

**Libertà  
collettive  
(artt. 17  
-21 Cost.)**

**Diritti  
sociali  
(artt. 32,  
34, 38 ...)**

# Art. 2 Cost: la pietra angolare della Costituzione

**“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”**

**Principio  
personalista**

**Principio  
pluralista**

**Principio di  
solidarietà**

# Assemblea Costituente

## SCELTE DI FONDO DELLA COSTITUENTE SUI DIRITTI:

- “a) precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e bisogni non solo materiali ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo al servizio di quella;
- b) necessaria socialità di tutte le persone le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda, mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali e religiose ecc.) e quindi, per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino nello Stato;
- c) perciò esistenza dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato”  
(Dossetti, prima sottocommissione, 9 settembre 1946)

# Assemblea Costituente

- \* La Pira, 1946: "Nello Stato italiano, che riconosce la natura spirituale, libera, sociale dell'uomo, scopo della costituzione è la tutela dei diritti originari e imprescrittibili della persona umana e delle comunità naturali nelle quali essa organicamente e progressivamente si integra e si perfeziona."
- \* Stretta connessione fra personalismo e pluralismo
- \* "...i diritti del singolo vanno integrati con quelli della famiglia, della comunità professionale, religiosa, locale ecc" (La Pira)

# finalità delle formazioni sociali nell'art. 2

- \* sviluppo della persona
- \* antidoto ad una democrazia plebiscitaria (crisi dei partiti oggi, crisi della democrazia)
- \* cura degli interessi generali (welfare pubblico e privato, art. 118 cost.)

# costituzione italiana: formazioni sociali

- \* Formazioni sociali:
- \* famiglia, comunità religiose, associazioni, sindacati, minoranze linguistiche, partiti ...
- \* ma anche gli enti collegati al decentramento?  
nesso fra art. 5 e art. 2. Autonomia degli enti locali = aspetto essenziale delle libertà individuali e sociali
- \* E "di fatto"...

## SENTENZA 138/2010 - la famiglia

Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.

Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento - che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia - possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È sufficiente l'esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate.

- 
- “...per quanto perfette e garantite, per quanto informate ai principi di libertà e democrazia, le costituzioni sono destinate a restare lettera morta e ad essere travolte se non sono sorrette dalla vigilanza e dalla volontà degli interessati. La libertà si difende con l’esercizio del diritto di società”

**Egidio Tosato, Corpi intermedi e bene comune, 1964**

**“...una serie di società che colmano il vuoto altrimenti asfissiante fra individuo e stato” (1982)**

# Principio di solidarietà doveri costituzionali

## 1. Doveri di solidarietà economica e sociale

- **Dovere al lavoro** (Art. 4, c. 2)
- **Doveri dei genitori rispetto ai figli** di mantenerli, istruirli ed educarli (art. 30, c. 1)
- **Dovere di contribuire alle spese pubbliche**  
(Art. 53), secondo criteri di proporzionalità e progressività ↔ vedi anche art. 23

## 2. Doveri costituzionali di solidarietà politica

- **DOVERE DI VOTO (ART. 48 c. 2):** “dovere civico”
- **DOVERE DI DIFESA DELLA PATRIA (ART. 52 c. 1):** art. 52 c.2 disciplina del servizio militare.  
 **Obiezione di coscienza**
- **DOVERE DI FEDELTA' ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVANZA DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI (art. 54 c. 1)**

# Art. 2: fattispecie aperta o chiusa?

- (sentenza Corte Cost. nr. 561/1987: art. 2, fattispecie aperta)
- **Nuovi diritti (diritto alla vita, diritto all'obiezione di coscienza, alla riservatezza, all'integrità fisico-psichica, ecc)...**
  - a) riconducibili a quelli enumerati in Costituzione;**
  - b) riferibili al principio supremo della libertà-dignità**